COLUMN DI CONTRATTO DER L'AFFIDAMENTO DEI CERVIZIO DI	
TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PONSACCO PER N. 3 ANNI,	
RINNOVABILE DI ULTERIORI TRE ANNI, SALVO PROROGA TECNICA DI SEI	
MESI – CIG 7941492683	
L'anno il giorno del mese di, in	
, davanti a me Dr.	
, nella mia qualità di Segreta-	
rio Generale del Comune di Ponsacco, autorizzato a rogare gli atti nei quali il Co-	
mune è parte, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.C) del T.U. delle leggi	
sull'ordinamento degli enti Locali- D.Lgs.267/2000, si sono costituiti:	
IlSignato	
ail, domiciliato presso la sede	
dell'Ente, che interviene a questo atto non in proprio, ma nella sua qualità	
di, ivi domiciliato per la carica, per il quale agisce e si impe-	
gna in virtù dei poteri allo steso conferiti dall'art.107, comma 3 lett.C) del T.U.	
delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali- D.Lgs.267/2000, nonché del vigente	
regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;	
Dall'altra parte il Sig	
il quale agi-	
sce non in proprio, ma in nome e per conto della (società contraen-	
te), di seguito indicata come "società", con sede legale	
in, via, codice fiscale e Partita IVA n,	
nella sua qualità di;	
(in caso di raggruppamento di imprese)	
La Società interviene nel presente atto in proprio e quale	
mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese (in seguito indicato	
come "Raggruppamento"), costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e	
le altre società:	
con sede legale	

Ciodice Fiscale e Partita IVA, mandante;
, con sede legale a
P.IVA, mandante;
giusto atto costitutivo del Raggruppamento a rogito del notaio (se per atto pub-
blico) Dr delndi Rep. e
n.di Racc, che in copia conforme all'originale è conservata agli atti
dell'Amministrazione.
PREMESSO CHE
- con determina n del, del Responsabile del I Setto-
re, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in
oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento
della stessa;
- in data è stata pubblicata la relativa procedura di gara aperta
sulla piattaforma START, fissando la scadenza in data;
- con determina n del, sono stati approvati i Ver-
bale/i delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel con-
tempo all'aggiudicazione dell'appalto alla Società/al Raggruppamento Tempora-
neo d'Imprese costituito da (mandataria) e da
(mandante),(mandante);
- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e So-
cietà ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Socie-
tà/alle società che costituiscono il Raggruppamento di cause ostative a contratta-
re con la pubblica amministrazione;
- che la Società/il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva a ga-
ranzia degli obblighi assunti con il presente atto;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pub-
blica amministrativa ad opera dell'ufficiale rogante;
TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli ef- fetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del	
presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 – OGGETTO	
Oggetto dell'appalto è lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli	
studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado	
ubicate nel Comune di Ponsacco, nonché lo svolgimento del servizio di trasporto	
supplementare per attività didattiche ed educative (uscite/gite) in ambito comu-	
nale o extracomunale.	
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto pre-	
visto:	
- nel Capitolato descrittivo prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che fir-	
mato dalle parti si allega al presente contratto quale "Allegato".	
- nell'offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema	
telematico Start firmata digitalmente da che è conservata in origina-	
le agli atti presso l'Amministrazione.	
ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Il presente contratto ha durata di tre anni scolastici, a partire dal giorno si-	
no al giorno	
Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere alla Società la pro-	
roga delle prestazioni oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 106 co. 11	
del Codice fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un	
periodo non superiore a sei mesi per un importo massimo di Euro	
(/) oltre IVA nei termini di legge.	

L'Amministrazione potrà altresì, nei termini previsti dal Capitolato descrittivo

prestazionale, nel termine di tre anni dalla sottoscrizione del presente atto, prov-	
vedere al rinnovo del medesimo per un periodo di ulteriori tre anni, ai sensi	
dell'art. 63 co. 5 del Codice.	
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
L'importo contrattuale è pari ad Euro,	
(/) oltre IVA nei termini di legge come da offerta	
presentata in modalità telematica dalla Società in fase di gara firmata digitalmente	
da che si allega al presente contratto sotto la lettera "".	
ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA'	
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se	
non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente ap-	
provata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti	
nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autoriz-	
zate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.	
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa	
tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).	
La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione ne-	
cessaria alla gestione del contratto.	
La PEC della Società è;	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera	
durata contrattuale.	
 ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE	
Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà richie-	
dere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.	
ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di	
comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, se-	
ı	

condo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dall'Offerta tecni-	
ca così come proposta dalla Società in sede di gara.	
(in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresa) Le prestazioni di cui al pre-	
sente sono eseguite da	
Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al RTI indicate in fase di	
partecipazione alla gara sopra riportate potranno subire variazioni in sede di ese-	
cuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle effettive attività richieste dall'	
Amministrazione, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante	
l'esecuzione del contratto.	
ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA'	
Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:	
- Il <i>Direttore all'esecuzione</i> del contratto per l'Amministrazione	
<i></i> ;	
- La/II Signor/a quale responsabile dell'attività con-	
trattuale per la Società.	
In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano	
per la gestione delle attività contrattuali.	
Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per	
l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo	
la Società fornisce i seguenti recapiti	
ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
Il committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività	
previste dal contratto, corrisponde alla Società la somma di euro	
per ogni km , ovvero € per ogni annua-	
lità di servizio, oltre agli oneri fiscali secondo le vigenti disposizioni di legge. Tali	

importi sono risultanti dall'offerta formulata dalla Società nel Dettaglio economi-	
co, sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante.	
La Società rimetterà fattura con cadenza mensile per quota parte del corrispettivo	
contrattuale di cui all'art.3 del presente contratto.	
Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere inte-	
state all'Amministrazione codice IPA e dovranno contenere i	
seguenti riferimenti: "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	
TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PONSACCO PER N. 3 ANNI – CIG:	
Nel caso di Raggruppamento le fatture dovranno essere emesse separatamente da	
ciascun soggetto facente parte del Raggruppamento per la parte di relativa com-	
petenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione all'Amministrazione	
delle fatture ad opera delle società mandanti del RTI, la mandataria trasmette	
all'Amministrazione, con le modalità previste al precedente articolo 5, il resoconto	
delle attività svolte nel periodo in esame da tutte le società facenti parte del Rag-	
gruppamento. Nello stesso resoconto dovranno essere indicate anche eventuali	
modifiche avvenute nel periodo in esame, rispetto alla ripartizione percentuale	
delle attività previste al precedente articolo 7 e le motivazioni di tali variazioni. Nel	
caso non pervenga tale resoconto le fatture del periodo in questione saranno re-	
spinte.	
Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se	
dovuta nei termini di legge).	
I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 let-	
tera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevimento	
(data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo	

l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da	
parte del Direttore all'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare	
ai sensi del successivo articolo 11.	
Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire	
il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società	
che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versa-	
mento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul	
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto	
all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il	
pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contri-	
butiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi	
moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei	
termini.	
Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione se-	
gnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscon-	
trate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedi-	
mento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accer-	
tate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto diretta-	
mente agli enti previdenziali e assicurativi.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti	
della Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore	
o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione	
dell'appalto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica	
quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.	
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente	
articolo, le stesse non verranno accettate.	
Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge	
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,	

n. 140.	
Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministe-	
ro dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero	
dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, pri-	
ma di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 proce-	
de alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di	
versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 deri-	
vante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati	
agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30	
giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente	
sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.	
Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha	
previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in	
questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella	
suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a	
emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione	
della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste	
dall'Amministrazione.	
La Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento è/sono tenuta/e ad assi-	
curare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni	
di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del	
13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:	
- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente com-	
messa pubblica sono i seguenti:	
1) Banca;	
2) Banca;	
- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:	
;	
;	

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative	
ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contrat-	
to, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena	
tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati,	
dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguen-	
te codice CIG7941492683 I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma	
precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi	
mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva al-	
la presente commessa pubblica sopra indicato presso, Agenzia,	
con codice IBAN o su un diverso conto corrente, bancario o postale	
dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà	
essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o,	
se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.	
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non	
siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei	
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti	
bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica,	
l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456	
del codice civile.	
L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospende-	
re i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli ob-	
blighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.	
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei	
pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento delle at-	
tività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e	
l'incameramento della cauzione.	
ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI	
L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto	

da parte della Società attraverso il Direttore di esecuzione del contratto.	
È facoltà del Direttore di esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e	
verifiche al fine di accertare l'idoneità di mezzi di trasporto utilizzati, del persona-	
le posto alla guida di autoveicoli e che il servizio avvenga nel rispetto delle	
prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.	
Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in	
evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le	
proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi	
dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della	
Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.	
Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità	
previste dalla legge e dal presente contratto.	
Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione trasmetterà al	
Responsabile del Procedimento il verbale che autorizza la liquidazione della fat-	
tura, secondo quanto indicato al precedente art. 9. Nell'ipotesi che dai controlli	
eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di ese-	
cuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo	
art. 11 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.	
ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
Penali	
L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni	
sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito del-	
le verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.	
La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni	
scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non	
presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute	
non accettabili l'Amministrazione potrà applicare le penali di cui all'articolo 13	
del capitolato speciale d'appalto e salvo il diritto di pretendere il risarcimento	
dell'eventuale ulteriore danno provocato.	
l '	

Per eventuali inadempienze non citate all'articolo 13 del capitolato	
l'Amministrazione si riserva la possibilità di applicare penali di importo compreso	
tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, determi-	
nata dal Direttore dell'Esecuzione sulla base della gravità dell'inadempienza ri-	
scontrata.	
Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo	
netto contrattuale, pena la risoluzione.	
L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente al-	
le penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della	
cauzione prestata, in questo ultimo caso la Società dovrà obbligatoriamente rein-	
tegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.	
Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze,	
l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno	
della Società, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da	
quanto richiesto.	
Le ipotesi di risoluzione del contratto sono quelle indicate all'art.18 del capitolato	
speciale di appalto.	
ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO	
(nel caso non sia stato richiesto il subappalto in fase di gara) Non è consentito il	
subappalto di nessuna parte del servizio contrattualizzato.	
(nel caso di richiesta di subappalto in fase di gara) è ammesso il subappalto, nei	
limiti del% del valore complessivo del contratto, limitatamente a	
così come da richiesta formulata dalla Società in sede di	
offerta.	
Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.	
50/2016.	
La Società che intende avvalersi del subappalto deve presentare	
all'Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista	

dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data	
di ricevimento della predetta istanza.	
L'importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all'affidatario e	
non al subappaltatore/direttamente al subappaltatore, tranne nei casi previsti	
all'art. 105 co. 13 del Codice. La Società provvederà a corrispondere direttamen-	
te al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.	
Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizio-	
ni di cui all'art. 105 del Codice.	
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del	
presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rival-	
sa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente con-	
tratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi	
dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.	
ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO	
È ammessa la cessione del credito.	
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.	
50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.	
La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, an-	
che in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo	
cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati	
mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la	
tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo	
gara CIG: $7941492683$ .L'Amministrazione provvederà al pagamento delle pre-	
stazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti	
correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di ces-	
sione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata	
e	

notificato all'Amministrazione.	
La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire	
in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.	
ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la mi-	
gliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon	
andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.	
La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da	
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni	
sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti	
dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro	
con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La So-	
cietà è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori	
 a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi	
integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del	
contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corri-	
spettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempi-	
mento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né	
ha titolo per il risarcimento di danni.	
La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al	
presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste	
per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le	
cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupo-	
losa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore;	

ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da	
persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omis-	
sioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restan-	
done sollevata l'Amministrazione.	
La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documen-	
ti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione	
della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.	
La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri	
lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs.	
81/2008.	
L'Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione	
stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le di-	
sposizioni di cui all'art. 1 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui "i	
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi	
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei	
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavo-	
rativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubbli-	
ca amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".	
L'Appaltatore dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale pre-	
posto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di	
comportamento adottato da questo Ente con atto n del	
, pubblicato sul sito dell'Amministrazione, e che dichiara di cono-	
scere ed accettare.	
ART. 14 bis – APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE E PERSONALE IMPIEGATO	
La Società è tenuta ad applicare la clausola sociale di cui all'articolo 50 del D.Lgs.	
50/2016 ss.mm.ii., in conformità al contenuto del proprio Progetto di	

assorbimento, presentato in sede di gara e depositato agli atti	
dell'Amministrazione.	
Quest'ultima, provvederà in corso di esecuzione nei modi previsti al precedente	
articolo 10, a verificare la corretta applicazione del suddetto Progetto di assorbi-	
mento.	
La Società, in sede di stipula del presente atto, ha presentato all'Amministrazione	
l'elenco del personale che sarà impiegato nell'appalto con indicazione del nomi-	
nativo, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità,	
sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12	
marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previ-	
ste dalla legislazione vigente, in coerenza con il suddetto Progetto di assorbimen-	
to. La Società dovrà mantenere tale elenco costantemente aggiornato nel corso	
di tutta la durata contrattuale comunicando tempestivamente	
all'Amministrazione qualsiasi modifica intervenuta.	
L'Amministrazione utilizzerà l'elenco in questione per controllare la corretta ese-	
cuzione dell'appalto in riferimento a quanto richiesto nel presente contratto, nel	
capitolato, nell'offerta tecnica presentata dalla Società oltre che in relazione a	
quanto previsto dal Progetto di inserimento.	
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA	
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito	
cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante n.	
del, con la quale si costituisce fideiussore a favore	
dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza del-	
la somma di Euro (	
(nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità)	

L'importo è ridotto dl 50% in quanto la Società è in possesso della Certificazione	
così come risulta dal certificato	
presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici	
dell'Amministrazione.	
(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva pre-	
viste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016)	
L'Importo della cauzione sarà ridotto del % in quanto la Società è in possesso	
di, così come risulta dalla documentazione presentata in copia	
conforme all'originale e conservato agli atti dell'Amministrazione.	
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamen-	
te svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale impor-	
to garantito.	
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a	
seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti	
e obblighi contrattuali.	
In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito	
cauzionario.	
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali	
e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di riva-	
lersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora	
l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali	
o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa,	
entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta	

effettuata dall'Amministrazione.	
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.	
ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI	
La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qual-	
siasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conse-	
guenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al suc-	
cessivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti	
da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La	
Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della	
normativa di settore vigente.	
ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE	
La Società ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicu-	
razioni per responsabilità civile verso terzi RCT per tutti gli utenti e prestatori di	
lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori dipendenti e non) di	
cui la Società si avvalga con un massimale unico per la RCT non inferiore ad €	
10.000.000,00 e corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti	
dell'Amministrazione.	
Tutti i mezzi impiegati devono essere assicurati a norma di legge, con particolare	
riferimento alla garanzia dei terzi trasportati, che deve essere prevista per tanti	
posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo	
autorizzato e con massimale unico di € 10.000.000,00 per persona ed	
€.2.000.000,00 per cose ed animali e per sinistro, compresa la garanzia dei terzi	
trasportati, a qualsiasi titolo, a bordo dei veicoli.	
(Nel caso di polizza pre-esistente)	

Nel caso di impiego di polizza esistente emessa a favore dell'aggiudicatario	
quest'ultimo presenta specifica appendice in cui la compagnia di assicurazione ri-	
chiama esplicitamente la fornitura oggetto del presente contratto.	
La polizza in questione è la n del rilasciata dalla compagnia	
assicurativa e la rispettiva appendice è la rilasciata da	
in favore della scrivente Amministrazione	
Entrambe le polizze sopra indicate contengono l'impegno dell'assicurazione a	
provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione	
della richiesta di danno, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da	
parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale ri-	
sarcimento.	
A tal proposito gli originali delle polizze: RCT della Compagnia assicurativa	
n e RCA della	
Compagnia assicurativa n del	
sono state consegnate in data odierna	
all'Amministrazione, ovvero prima dell'affidamento del servizio dei beni qualora	
esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contratto.	
Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza	
delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di paga-	
mento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data	
di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra	
indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture	
assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla ri-	
soluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente inca-	
meramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma	

l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per	
danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.	
Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accadu-	
to, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa	
con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.	
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati persona-	
li, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento")	
relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giu-	
gno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo	
svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in	
qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile del trattamento ai sensi e per	
gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.	
gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.  Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via	
-	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.  Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.  Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completa-	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.  Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.  Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.  La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle in-	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.  Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.  La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosa-	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.  Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.  La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs.	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.  Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.  La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosa-	
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.  Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.  La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs.	

	I
In particolare si impegna a:	
- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3	
lett. a);	
- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla ri-	
servatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);	
- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);	
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per	
ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);	
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative ade-	
guate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia	
possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare segui-	
to alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);	
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui	
agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);	
- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è termina-	
ta la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti	
(art. 28, par. 3 lett. g);	
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni neces-	
sarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e	
contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare	
del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);	
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività ogget-	
to del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comun-	
que, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche acciden-	
tale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non	
consentito o non conforme;	
- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;	

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò	
appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempi-	
menti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.	
ART. 19 - REVISIONE PREZZI	
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del	
contratto fatta salva, dopo la scadenza del primo anno di vigenza contrattuale la	
revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base della variazione dell'indice	
ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso me-	
se dell'anno precedente.	
 ART. 20 - RECESSO CONTRATTUALE	
L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tem-	
po ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni	
 relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi	
 del medesimo articolo di cui sopra.	
La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa an-	
che di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.	
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI	
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per	
quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di regi-	
stro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto	
delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi con-	
trattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico	
della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R.	
131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne	
151/1500 c ic spese ai registrazione saranno a sance asila parte sile il	

	I
richiederà la registrazione.	
ART. 22 - NORME DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le	
norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.	
ART. 23 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di	
Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
ART. 24 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N.	
1341 DEL CODICE CIVILE	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig.	
dichiara di approvare specificatamente le clausole di	
cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11	
(Penali e risoluzione del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità	
dell'appaltatore), 14 bis (Applicazione della clausola sociale e personale impiega-	
to), 16 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 20	
(Recesso contrattuale) e 23 (Foro competente).	
Per il Comune di Ponsacco : Per la Società:	